

COMUNE DI COSEANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa**
- Art. 2 - Oggetto della tassa**
- Art. 3 - Presupposto della tassa**
- Art. 4 - Soggetti attivi e passivi**
- Art. 5 - Gettito complessivo della tassa**
- Art. 6 - Misurazione delle superfici**
- Art. 7 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili**
- Art. 8 - Articolazione della tassa**
- Art. 9 - Determinazione della tassa per le utenze domestiche**
- Art. 10 - Determinazione della tassa per le utenze non domestiche**
- Art. 11 - Riduzioni per motivi di servizio**
- Art. 12 - Denunce**
- Art. 13 - Inizio, variazioni e cessazioni dell'occupazione o detenzione**
- Art. 14 - Accertamenti e sanzioni**
- Art. 15 - Riscossione**
- Art. 16 - Rimborsi e sgravi**
- Art. 17 - Disposizioni finali**
- Art. 18 - Norma di rinvio**
- Allegato 1**

Art. 1 - Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Oggetto della tassa

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

Tale servizio è svolto in regime di privativa all'interno del territorio comunale ed è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Presupposto della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure detenga locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e per le quali il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

La tassa è dovuta anche per i locali di civile abitazione non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento. A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di gas, acqua, energia elettrica, sono considerati sufficienti a far presumere l'occupazione o detenzione dell'immobile.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.

Sono solidalmente tenuti all'obbligazione i componenti del nucleo familiare ovvero comproprietari. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso in funzione di garanzia fungibile dell'adempimento della prestazione tributaria.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale

La percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è determinata nelle fasi di approvazione del bilancio di previsione. Tale percentuale dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, e dovrà tendere al 100%.

Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale, iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio, al netto degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario).

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del D.P.R. 915/1982.

Art. 6 - Misurazione delle superfici

La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri, al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.

La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati. La misurazione complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al metro quadrato, a seconda che la frazione sia inferiore o superiore al mezzo metro quadrato.

Art. 7 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, che, in via esemplificativa, qui di seguito si elencano:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, luce, gas);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50;
- le terrazze e i portici aperti minimo su due lati (escluse quindi le verande) relativamente alle sole utenze domestiche;
- i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, come ad esempio cabina elettrica, vano ascensore, centrale termica, ecc.;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- le superfici coperte o scoperte e relative attrezzature riservate, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda allo smaltimento a mezzo di impresa o ente autorizzato e produca, unitamente alla denuncia, originaria o di variazione, copia del relativo contratto.

Sono altresì esenti i locali destinati a scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Art. 8 - Articolazione della tassa

La tassa è articolata nelle fasce di utenza (macrocategorie) “Residenziale” ed “Altre” di cui all'allegato 1. Il Comune ripartisce annualmente, tra le due macrocategorie l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa.

Per la determinazione si fa riferimento alla seguente formula ampiamente descritta nell'allegato 1 ed indicata nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22.06.1994:

$$Tassa = Cmg \times Mq \times IPS \times IQS$$

Art. 9 - Determinazione della tassa per le utenze domestiche

Per le utenze della categoria “Residenziale”, la determinazione della tassa avviene contemperando il criterio della superficie dei locali tassabili con quello del numero dei componenti il nucleo abitativo. Il rapporto di incidenza delle due componenti viene individuato annualmente dal Comune con delibera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, ai fini della commisurazione della tassa, verrà associato un numero di occupanti pari ad 1. Per le abitazioni possedute da soggetti permanentemente ricoverati in strutture sanitarie o di assistenza la tassa viene calcolata con riferimento alla sola superficie dell'immobile.

Art. 10 - Determinazione della tassa per le utenze non domestiche

I locali relativi alle utenze della macrocategoria “Altro” sono classificati in base alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti per categorie omogenee così come indicato nell'allegato 1.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste, viene effettuata con riferimento a quanto evidenziato nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o comunque all'attività effettivamente svolta.

L'appartenenza dei locali ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali sono adibiti, anche se occupati dallo stesso soggetto.

La tassa è ridotta di un importo del 5% per le aziende in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS che pongono alla base del programma la riduzione delle produzioni e delle pericolosità dei rifiuti con particolare attenzione al recupero

e al riutilizzo dei materiali destinati al riciclo. La tassa è ridotta a consuntivo previa domanda e documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 11 - Riduzioni per motivi di servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga oltre 30 giorni, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di determinazione del Responsabile del Settore finanziario, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 12 - Denunce

I soggetti obbligati ai sensi di legge devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior o minor ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

Nella denuncia devono essere anche indicati i locali non tassabili e il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 13 - Inizio, variazioni e cessazioni dell'occupazione e detenzione

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del responsabile del tributo:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente capoverso nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale ovvero in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Art. 14 - Accertamento e sanzioni

Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta vengono effettuati ai sensi della normativa vigente.

L'accertamento può essere effettuato anche separatamente per ogni singola annualità; per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi di legge.

Art. 15 - Riscossione

Gli importi dovuti per la tassa, le addizionali, gli accessori e le sanzioni, liquidati sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare con le modalità e nei termini di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 16 - Rimborsi e sgravi

I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente.

I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

Art. 17 - Disposizioni finali

Nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione la Giunta Comunale con proprio atto determina le tariffe, contestualmente alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano con effetto dal 01.01.2008.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Esposizione della Formula per il calcolo della Tassa Rifiuti

- **Fonte normativa**

- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modifiche
- Circolare 22 giugno 1994, n. 95/E - Ministero delle Finanze

- **Formula base**

$$\text{Tassa} = \text{Cmg} \times \text{Mq} \times \text{IPS} \times \text{IQS} \quad (1)$$

dove:

Cmg: Costo medio generale netto per unità di superficie

Mq: superficie imponibile dell'edificio considerato

IPS: indice quantitativo di produttività specifica

IQS: indice qualitativo di produttività specifica. Si considera pari a 1 (uno) in quanto tutte le categorie producono lo stesso tipo di rifiuto (rifiuti solidi urbani ed assimilati). Nelle formule che seguono non compare in quanto ininfluenza per il calcolo finale.

$$\text{Cmg} = \frac{\text{COSTO}_{\text{TOT}}}{\text{MQ}_{\text{TOT}}}$$

$$\text{COSTO}_{\text{TOT}} = \text{COSTO}_{\text{SERVIZIO}} \times \text{COPERTURA} \quad (\text{Costo convenzionale del servizio})$$

COPERTURA : % di copertura

COSTO_{SERVIZIO} : Costo complessivo del servizio di raccolta, smaltimento e spazzamento

MQ_{TOT} : Superficie imponibile TARSU



- **Suddivisione in macrocategorie**

Sono state individuate due macrocategorie:

A) “**RESIDENZIALE**”: Tutte le unità abitative comprese quelle occupate in modo discontinuo (stagionale, limitato, ecc.), costruzioni rurali, ecc. presenti nel Comune di Coseano.

B) “**ALTRO**”: Tutti gli edifici che non sono di civile abitazione, come quelli adibiti ad attività produttive (negozi, laboratori, stabilimenti, ecc.) o ad attività professionali presenti nel Comune di Coseano.

Una prima analisi è stata fatta sulla produzione di rifiuti suddivisa in queste due macrocategorie. Infatti si è potuto “stimare” la produzione di rifiuti per la macrocategoria “RESIDENZIALE” prendendo come dato di partenza la produzione di rifiuti per abitante/giorno. Questo dato è stato desunto dal Piano Provinciale della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi (PPRD) edito dall’Amministrazione Provinciale di Udine. In questo documento sono raccolte le statistiche relative alla produzione di rifiuti della Provincia di Udine, suddividendo il territorio in fasce omogenee per produttività di rifiuti. Il Comune di Coseano rientra nel bacino n. 4 (detto “Collinare”) e la stima di produzione per tale bacino è di 0.75 Kg. ab/giorno. Per il calcolo della produzione di rifiuti relativa alla macrocategoria “ALTRO” si è proceduto sottraendo alla quantità totale di rifiuti smaltiti la quantità prodotta dalla macrocategoria “RESIDENZIALE”.



• **Suddivisione in categorie**

Sono state individuate **14** (quattordici) categorie determinate sulla base di principi di omogenea produttività di rifiuti. Di queste quattordici, **3 (tre)** appartengono alla macrocategoria “RESIDENZIALE” e le restanti **11 (undici)** alla macrocategoria “ALTRO”.

Categoria	Descrizione	Produtt.Specifica	Macrocategoria
1	Abitazioni private	1	RESIDENZIALE
2	Uso stagionale, limitato, non continuativo	0,5	RESIDENZIALE
3	Agricoltore in costruzione rurale	1	RESIDENZIALE
4	Bar/Gelaterie/alberghi/Ristoranti/ecc.	1,00	ALTRO
5	Macello	0,67	ALTRO
6	Supermercati/Empori/Commercio vario	0,90	ALTRO
7	Parrucchiere - Lavanderie	0,90	ALTRO
8	Studi Professionali	0,67	ALTRO
9	Ospedali/Ambulatori/Farmacie	0,67	ALTRO
10	Negozi/Banchi vendita all’aperto	0,90	ALTRO
11	Artigiani	0,67	ALTRO
12	Stabil./Edifici industriali	0,67	ALTRO
13	Scuole di ogni ordine e grado	0,67	ALTRO
14	Banche, Ist.Credito e P.T.	0,67	ALTRO



• **Suddivisione in sottocategorie**

Le tre categorie della macrocategoria “RESIDENZIALE” sono state suddivise ulteriormente in sottocategorie in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare dell’abitazione imponibile. Non avendo sufficienti dati a disposizione non è stato possibile fare la stessa cosa per la macrocategoria “ALTRO”. Le sottocategorie proposte sono 8 (otto); questo numero rappresenta il nucleo familiare più numeroso. Allora nella sottocategoria 1 vi sono le abitazioni con unico occupante, nella categoria 2 quelle con 2 occupanti, e così via. La suddivisione completa è rappresentata nella tabella che segue.

Categoria	Descrizione
Categoria 1	Abitazioni con 1 occupante
Categoria 2	Abitazioni con 2 occupanti
Categoria 3	Abitazioni con 3 occupanti
Categoria 4	Abitazioni con 4 occupanti
Categoria 5	Abitazioni con 5 occupanti
Categoria 6	Abitazioni con 6 occupanti
Categoria 7	Abitazioni con 7 occupanti
Categoria 8	Abitazioni con 8 occupanti



• **Macrocategoria “RESIDENZIALE”**

Formula (1) applicata alla Macrocategoria “RESIDENZIALE”

$$\begin{aligned}
 \text{Tassa} &= \text{Cmg} \times \text{Mq} \times \text{IPS} = \\
 &= \text{Cmg} \times \text{Mq} \times \text{IPS}_{\text{RES}} \times \text{IPS}_{\text{CAT}(h)} \times \text{IPS}_{\text{SCAT}(i,j)} \quad \text{(RES)}
 \end{aligned}$$

dove:

$$\text{IPS}_{\text{RES}} = \frac{\text{PS}_{\text{RES}}}{\text{PS}_{\text{TOT}}}$$

(Indice di produttività specifica per “RESIDENZIALE”)

$$\text{PS}_{\text{TOT}} = \frac{\text{Q}_{\text{TOT}}}{\text{MQ}_{\text{TOT}}}$$

(Produttività specifica media)

MQ_{TOT} : Superficie imponibile totale ai fini TARSU

Q_{TOT} : Quantità smaltita in discarica (tutti i tipi di rifiuti)

$$PS_{RES} = \frac{Q_{RES}}{MQ_{RES}}$$

(Produttività quantitativa specifica per il “RESIDENZIALE”)

MQ_{RES} : Superficie imponibile per “RESIDENZIALE” ai fini TARSU

$Q_{RES} = PROD \times N$ (quantità di rifiuti prodotti dal “RESIDENZIALE”)

PROD: Produzione di rifiuti pro capite espresso in Kg/anno, desunta dal Piano Provinciale della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi (edito dall’Amministrazione provinciale di Udine - 1997).

N: Numero di abitanti residenti (dato desunto dagli Uffici Statistici del Comune)

$$IPS_{CAT(h)} = \frac{PS_{CAT(h)}}{PSm_{RES}}$$

(Indice di produttività specifica della categoria h)

$PS_{CAT(h)}$: Produttività specifica della categoria h

$$PSm_{RES} = \sum_{h=1}^4 PS_{CAT(h)} \times MQ_{CAT(h)}$$

$MQ_{CAT(h)}$: Superficie imponibile per la categoria h

$$IPS_{SCAT(i,j)} = \frac{PS_{SCAT(i,j)}}{PSm_{SCAT}}$$

(Indice di produttività specifica per la sottocategoria i fascia j)

$$PS_{SCAT(i,j)} = x + \frac{(1-x) \times PROD \times i}{Q_{RES} \times Mqm_{i,j}}$$

(Produttività quantitativa specifica per sott. i fascia j)

$$Mqm_{i,j} = \frac{MQ_{i,j}}{E_{i,j}}$$

(superficie media per la sottocategoria i fascia j)

$MQ_{i,j}$: superficie totale per la sottocategoria i fascia j

$E_{i,j}$: numero di edifici per la sottocategoria i fascia j

$$PSm_{SCAT} = \sum_{i=1}^8 \sum_{j=1}^{11} \left[\left(x + \frac{(1-x) \times PROD \times i}{Q_{RES} \times Mqm_{i,j}} \right) \times \frac{MQ_{i,j}}{MQ_{RES}} \right]$$

(Indice di produttività totale per sottocategorie e fasce)



- **Macrocategoria “ALTRO”**

Formula (1) applicata alla Macrocategoria “ALTRO”

$$\begin{aligned}
 \text{Tassa} &= \text{Cmg} \times \text{Mq} \times \text{IPS} = \\
 &= \text{Cmg} \times \text{Mq} \times \text{IPS}_{\text{ALTRO}} \times \text{IPS}_{\text{CAT(h)}} \quad \text{(ALTRO)}
 \end{aligned}$$

dove:

$$\text{IPS}_{\text{ALTRO}} = \frac{\text{PS}_{\text{ALTRO}}}{\text{PS}_{\text{TOT}}}$$

(Indice di produttività specifica per “ALTRO”)

$$\text{PS}_{\text{TOT}} = \frac{\text{Q}_{\text{TOT}}}{\text{MQ}_{\text{TOT}}}$$

(Produttività specifica media)

MQ_{TOT} : Superficie imponibile totale ai fini TARSU

Q_{TOT} : Quantità smaltita in discarica (tutti i tipi di rifiuti)

$$\text{PS}_{\text{ALTRO}} = \frac{\text{Q}_{\text{ALTRO}}}{\text{MQ}_{\text{ALTRO}}}$$

(Produttività quantitativa specifica per “ALTRO”)

MQ_{ALTRO} : Superficie imponibile per “ALTRO” ai fini TARSU

$\text{Q}_{\text{ALTRO}} = \text{Q}_{\text{TOT}} - \text{Q}_{\text{RES}}$ (quantità di rifiuti prodotti da “ALTRO”)

Q_{RES} : calcolato come descritto nel precedente paragrafo

$$\text{IPS}_{\text{CAT(h)}} = \frac{\text{PS}_{\text{CAT(h)}}}{\text{PSm}_{\text{ALTRO}}}$$

(Indice di produttività specifica della categoria h)

$\text{PS}_{\text{CAT(h)}}$: Produttività specifica della categoria h

$$PSm_{\text{ALTRO}} = \sum_{h=5}^{11} PS_{\text{CAT}(h)} \times MQ_{\text{CAT}(h)}$$

$MQ_{\text{CAT}(h)}$: Superficie imponibile per la categoria h



- **Variabili “libere” del sistema**

- **x: indice di incidenza della superficie.** E' un numero compreso tra 0 e 1 ed indica quanto si vuole che la superficie “pesi” rispetto alle persone (le quali “peseranno” per **1-x**).
Vale ovviamente solo per la parte RESIDENZIALE

